MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE BASILICATA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE BASILICATA

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale",* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1 che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione *"…omissis…nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione* [ex articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236], *nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione…omissis…";*

VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua la platea dei lavoratori socialmente utili a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTO l'articolo 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale "*a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro*" a valere sul predetto Fondo;

VISTO l'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e *ss.mm.ii.*, per il quale "*Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,*

anche in deroga fino al 31 dicembre 2024 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo" del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, per il quale *"…omissis… Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025";*

VISTO l'articolo 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che "*A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui"*;

VISTO l'articolo 1, comma 497, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-*quater)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il quale "*Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata…omissis…*";

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'articolo 37-*ter),* il quale dispone che "*Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è espressa dall'organo commissariale";*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2025, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze - registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2025, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al n. 1471 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2025 - per il quale "*Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis),della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto sono attribuite, per l'annualità 2024, alle Regioni Campania e Basilicata con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 per ogni lavoratore assunto, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, come indicato nel seguente prospetto, un importo annuo complessivo dell'onere pari a euro 334.663,92"*:

	A	B	C (A x B)
	N. LSU FSOF Istanze Ammissibili da stabilizzare	Importo incentivo statale annuo pro-capite	Importo incentivo statale annuo totale
BASILICATA	6	€ 9.296,22	€ 55.777,32
CAMPANIA	30	€ 9.296,22	€ 278.886,60
TOTALE	**36**		**€ 334.663,92**

VISTA, in particolare, la quota relativa alla regione Basilicata, pari complessivamente ad **€ 55.777,32** (*euro cinquantacinquemilasettecentosettantasette/32*) per le assunzioni a tempo indeterminato di n. 6 lavoratori appartenenti al *c.d.* bacino LSU di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, per i quali è stata presentata istanza ammissibile, ai sensi dell'articolo 1, commi 495-497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2025, laddove è previsto che le risorse suindicate sono assegnate alle Regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina le modalità di trasferimento

CONVENGONO

ARTICOLO 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, che qui si richiamano integralmente, sono assegnate alla regione Basilicata le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari complessivamente ad **€ 55.777,32** (*euro cinquantacinquemilasettecentosettantasette/32*), come attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2025, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Tali risorse sono destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di **n. 6** lavoratori socialmente utili *ex* articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 compresi nel bacino di pertinenza della suddetta Regione, per i quali è stata presentata istanza ammissibile ai fini del riparto.

3. L'importo annuo *pro-capite* dell'incentivo a regime, pari ad € 9.296,22 (*euro novemiladuecentonovantasei/22*), riconosciuto indipendentemente dall'orario di lavoro - a tempo pieno o parziale - è erogabile dalla data di assunzione a tempo indeterminato e cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali.

4. La Regione si impegna ad adottare disposizioni procedurali per l'ammissione al finanziamento dell'ente interessato alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, dandone informazione al predetto ente anche mediante la pubblicazione sul sito istituzionale.

ARTICOLO 2

1. In relazione alle risorse destinate ad incentivare le assunzioni di n. 6 lavoratori socialmente utili, la regione Basilicata si impegna a svolgere l'istruttoria dell'istanza prodotta dall'ente beneficiario e, all'esito, a trasmettere la richiesta di trasferimento del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - DG degli ammortizzatori sociali, utilizzando l'apposito modello, allegando il provvedimento di ammissione a finanziamento e l'elenco recante i seguenti dati: ente beneficiario, lavoratori stabilizzati, codice fiscale, dati relativi all'assunzione a tempo indeterminato, alle cancellazioni ed alle eventuali cessazioni. La domanda relativa all'erogazione del contributo deve contenere altresì la dichiarazione circa l'avvenuto adempimento delle comunicazioni obbligatorie di assunzione e di cancellazione dei lavoratori dalle pertinenti liste presso i Centri per l'Impiego, nonché dal Sistema informatico di monitoraggio del *c.d.* bacino LSU gestito da Sviluppo Lavoro Italia spa. Le domande di contributo, successive alla prima richiesta, devono recare la dichiarazione di permanenza in servizio dei lavoratori stabilizzati presso l'ente beneficiario dell'incentivo, per il periodo di riferimento.

2. Le risorse spettanti sono trasferite alla regione Basilicata - che provvede alla erogazione all'ente beneficiario - sul conto corrente alla medesima intestato presso la rispettiva Tesoreria Provinciale dello Stato, previo controllo delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La Regione si impegna, infine, a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuta erogazione dell'incentivo statale all'ente beneficiario e solo all'esito procederà alla richiesta di trasferimento delle risorse per la successiva annualità.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali

Il Direttore generale
Manuela Gaetani

Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la regione Basilicata
Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità

Il Direttore generale

RESTAINO ROCCO VITTORIO
2025.06.30 07:45:42
CN=RESTAINO ROCCO VITTORIO
C=IT
2.5.4.4=RESTAINO
2.5.4.42=ROCCO VITTORIO
RSA/2048 bits